

CONFRONTO CON IL VECCHIO REGIME - 19 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

## Decreto fiscale, voluntary bis: quali effetti dall'adesione?

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"  
Valentina Abbate - Loconte & Partners*

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 conferma gli effetti a favore del contribuente che aderisce alla voluntary disclosure bis in termini di riduzione delle sanzioni e della protezione penale. Sarà possibile aderire alla voluntary bis fino al 31 luglio 2017 e integrare l'istanza, i documenti e le informazioni entro il 30 settembre 2017. Saranno sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. L'ambito temporale sarà più esteso di due anni rispetto a quanto indicato originariamente ed è previsto un meccanismo di autoliquidazione delle somme dovute. Quali sono le differenze e i punti di contatto tra nuova e vecchia procedura?

Il **decreto fiscale** collegato alla **legge di Bilancio 2017** (D.L. n. 193/2016) dispone la proroga della voluntary disclosure, ossia la procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni tributarie commesse fino al 30 settembre 2016, con riferimento alle attività non dichiarate al Fisco, detenute in Italia o all'estero.

Sarà possibile aderire alla nuova procedura di **voluntary bis** fino al 31 luglio 2017 e integrare l'istanza, i documenti e le informazioni entro il 30 settembre 2017.

A differenza della prima versione, è previsto un meccanismo di **autoliquidazione dell'imposta**. L'Agenzia delle Entrate, successivamente, se necessario, rettificcherà l'importo dovuto applicando delle sanzioni aggiuntive.

### Leggi anche:

- Decreto fiscale: voluntary bis ad ampio raggio
- Decreto fiscale: la voluntary-bis semplifica la liquidazione delle imposte
- Decreto fiscale: voluntary bis anche per chi ha già aderito

Con riferimento al **monitoraggio fiscale**, gli anni di imposta da sanare sono tutti quelli per i quali non siano decaduti i termini di accertamento al 1° gennaio 2015, ossia per i paesi collaborativi gli anni a partire dal 2009, mentre per i paesi non collaborativi gli anni a partire dal 2004. Quindi due annualità in più rispetto alla prima versione della procedura.

La voluntary bis consente di sanare le **violazioni commesse fino al 30 settembre 2016**, relative agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IVA e IRAP, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

In particolare, con riferimento alle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi), anche la nuova voluntary disclosure consentirà ai contribuenti di beneficiare di una riduzione delle sanzioni del 50 per cento del minimo edittale (di cui all'art. 5-*quinquies*, comma 4, D.L. n. 167/1990).

## Riduzione delle sanzioni

La riduzione delle sanzioni però, è subordinata al verificarsi di una delle seguenti **condizioni**:

a) le attività detenute all'estero vengono trasferite in Italia o in Stati membri UE e in Stati aderenti all'Accordo SEE che consentono un **effettivo scambio di informazioni** con l'Italia inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni (**rimpatrio fisico**);

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, un'autorizzazione (waiver) a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione finanziaria.

Per quanto riguarda la sanzione per le violazioni in materia di **imposte sui redditi** e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (**quadro RW**) nei casi di detenzione di investimenti o attività finanziarie in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ossia gli Stati indicati all'interno del D.M. 21 novembre 2001 e del D.M. 4 maggio 1999), la riduzione delle sanzioni (dal 6 al 3 per cento) si applicherà ai casi in cui sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016) un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

Il nuovo decreto inoltre estende la riduzione di tale sanzione anche alle attività detenute in paesi che hanno stipulato con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni conforme al modello elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (**TIEA**).

Inoltre, al ricorrere di accordi e in presenza rimpatrio fisico, giuridico oppure in caso di rilascio del c.d. waiver, non si applicherà il raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento (di cui all'art. 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, D.L. n. 78/2009).

## Protezione penale

Infine per quanto riguarda gli effetti penali, l'adesione alla nuova procedura di collaborazione volontaria, conferma la **non punibilità** del soggetto per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000),
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3),
- dichiarazione infedele (art. 4),
- omessa dichiarazione (art. 5),
- omesso versamento di ritenute certificate art. 10-*bis*)
- omesso versamento di IVA (art. 10-*ter*).

È altresì esclusa la punibilità delle condotte penali previste dagli articoli 646-*bis* (**riciclaggio**), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter* (**autoriciclaggio**) c.p. - sempre, sia chiaro, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria e dunque commesse in relazione ai reati tributari poc'anzi elencati.

Tuttavia la nuova procedura, prevede la non punibilità delle condotte previste dall'art. 648-*ter* c.p. solo sino alla data del versamento della prima o unica rata di quanto dovuto.

In conclusione, la nuova procedura di voluntary disclosure ha sostanzialmente gli **stessi effetti** della prima sia in termini di riduzione delle sanzioni, che in termini di protezione penale.

L'**ambito temporale**, però, allo stato attuale, è più esteso di due anni rispetto a quanto previsto originariamente ed è previsto un meccanismo di autoliquidazione delle somme dovute.